
piazza Donatori del Sangue, 6

cap. 31040 - c.f. / p.i. 01475140263

tel. 0422 775711 - fax 0422 775740

info@comune.giavera.tv.it

<http://www.comune.giavera.tv.it>



comune di
giavera del montello

provincia di treviso

Città per la Pace

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

CAPO I PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art.1 FINALITÀ

Il Comune di Giavera del Montello riconosce e promuove il pluralismo associativo come mezzo per favorire la coesione civile e la crescita materiale e morale della propria comunità e per il perseguimento nell'interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, umanitari, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.

Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti comunali.

Art.2 ISTITUZIONE DELL'ALBO

E' istituito, pertanto, l'Albo Comunale delle Associazioni, che perseguono una o più delle finalità, di cui all'art. 1, e che non hanno scopi di lucro.

Art.3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale che hanno sede nel territorio comunale.

Possono altresì essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere ultracomunale, che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale.

Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dalle leggi in vigore per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) l'assenza di scopi di lucro;
- b) la democraticità e la gratuità delle cariche associative;
- c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.

Art. 4

MODALITÀ D'ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione è presentata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni ultracomunali costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'organizzazione e dell'associazione nazionale e copia del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale.
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) elenco dei beni immobili patrimoniali siti nel territorio comunale con l'indicazione della loro destinazione.
- d) Rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente.

L'iscrizione avviene con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo, previa verifica dei necessari presupposti.

Le Associazioni aventi sede nel territorio comunale o che svolgono attraverso una loro Sezione attività nel Comune, già iscritte all'Albo Regionale Veneto, sono iscritte d'ufficio all'Albo comunale, previa acquisizione di copia della necessaria documentazione e verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Il Responsabile di Servizio incaricato cura l'aggiornamento del suddetto Albo.

Art.5

REVISIONE DELL'ALBO

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene operata una revisione annuale dell'Albo.

Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna Associazione iscritta trasmette al Comune un sintetico Bilancio di previsione per l'anno corrente ed il rendiconto Economico e Finanziario dell'anno precedente, accompagnato da una relazione morale sull'attività svolta.

Ogni variazione dello statuto dell'associazione è comunicata al Comune entro tre mesi.

Art.6

CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Qualora l'associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari o non ottemperi agli obblighi previsti dal presente Regolamento, si procede alla cancellazione dall'Albo mediante determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo.

La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

Art.7
PUBBLICITÀ

Il Comune cura annualmente la pubblicazione, all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale, dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo.

Con le medesime modalità è altresì prevista la pubblicazione dell'elenco di tutte le Associazioni che hanno beneficiato di contributi economici, della concessione di strutture, beni strumentali, e di altri particolari servizi.

CAPO II
DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 8
- DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Alle Associazioni iscritte all'Albo sono riconosciuti, con le modalità e le forme previste nel presente Regolamento, i diritti previsti dallo Statuto comunale e dagli altri Regolamenti comunali.
2. L'iscrizione all'Albo è condizione essenziale per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici, stanze e immobili comunali in uso gratuito, ovvero di altri beni strumentali di proprietà e/o nella disponibilità comunale (ad es.: palco, bagni chimici, transenne, tavoli, sedie, amplificatori etc.) secondo le modalità e le forme di ammissione previste dal presente Regolamento, fatta salva la facoltà della Giunta comunale di valutare le singole iniziative.
3. Il Comune, al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, può stipulare convenzioni con i soggetti associativi iscritti all'Albo, anche al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale. Tali Convenzioni devono prevedere strumenti di valutazione annuale della congruità ed efficacia dell'attività svolta dalle stesse Associazioni.
4. Il Comune può concedere a condizioni agevolate o gratuitamente l'uso di immobili comunali alle Associazioni iscritte all'Albo comunale per l'organizzazione di manifestazioni di rilevanza pubblica, la cui finalità viene riconosciuta e sostenuta dall'Amministrazione. Al termine delle suddette iniziative, ed entro 90 giorni dalla loro chiusura, l'associazione è tenuta a presentare al Comune il bilancio economico della manifestazione.

Art.9
CONVENZIONI

Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con soggetti associativi iscritti all'Albo comunale nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della Pubblica Amministrazione il Comune, nella stipula delle convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni ed i casi e le modalità di disdetta delle stesse.

L'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con associazioni per la concessione di strutture di proprietà comunale.

Art. 10
OBBLIGO DELLE ASSOCIAZIONI

Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.

Art. 11
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

Il Sindaco provvede a dar notizia ai cittadini dell'attivazione presso la Segreteria Generale del Comune dell'Albo delle associazioni operanti nei settori di competenza e delle modalità di iscrizione così come previsto dal presente regolamento.